

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

**Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL 16 novembre 2022 in merito alla costituzione e all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 118 del 06/07/2023 nei seguenti importi

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette al limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 – art.79 comma 6 CCNL 22/11/2023	17.066,81
1Risorse stabili escluse dal limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 – art.67 comma 2 CCNL 21/05/2018 e articolo 79 comma 1 lettera b) e d) CCNL 22/11/2023	1.253,70
1.Risorse variabili soggette al limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 – art.79 comma 2 lettera b) CCNL 22/11/2023	415,12
Risorse variabili non soggette al limite art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 – art.79 comma 5 CCNL 22/11/2023	1.369,55
Residui anni precedenti – art. 80 comma 1 CCNL 22/11/2023	2,00
<b>Totale</b>	<b>20.107,18</b>

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 19.183,16.

Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16 novembre 2022 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2023		€ 17.066,81
€ 83,20 per n. 3 dipendenti presenti al 31.12.2015		€ 249,60
maggiori costi PEO per applicazione nuovi tabellari contrattuali		€ 1.004,20
importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 - n. 3 dipendenti		€ 253,50
maggiori costi posizioni economiche per applicazione nuovi tabellari contrattuali		€ 609,05
<b>TOTALE FONDO STABILE</b>		<b>€ 19.183,16</b>

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
fino ad un massimo dell'1,2% monte salari anno 1997	€ 415,12
incrementi di cui al comma 1 lettera b) e di cui al comma 4 - anni 2021 e 2022 - una tantum anno 2023	€ 507,00
risorse fisse residue non utilizzate anno 2022	€ 2,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 924,12</b>

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

L'art.1 comma 456 della legge di stabilità 2014 (L. 147 del 27.12.2013), testualmente recita "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La Ragioneria Generale dello Stato, riguardo al precedente comma, ha emanato una Circolare, la n.20 del 08/05/2015 che dà istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015. In tale Circolare si chiarisce che il taglio da operare è uguale a quello effettuato nel 2014 per effetto della diminuzione di personale ma nella quantificazione del fondo 2015 vanno ricomprese quelle risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) non inserite nel 2014 in quanto facenti parte delle risorse extra limite 2010.

Per l'anno 2016 l'art.1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che l'ammontare complessivo del salario accessorio:

- Non può essere superiore all'importo del 2015
- Va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile in base alla normativa vigente

La deliberazione n.367/2017 Enti locali Sezione Regionale controllo Lombardia ha dato interpretazione all'art.1 comma 236 legge 208/2015. In tale deliberazione i Magistrati hanno chiarito che il personale da prendere in considerazione per la quantificazione al 31.12.2016 è quello potenzialmente assumibile (e non effettivamente assunto).

A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1 comma 236 della legge 208/2015 (di cui sopra) è stato abrogato dal comma 2, art.23 del Decreto Madia (Decreto Leg.vo 25.05.2017, n.75). Lo stesso comma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

INCREMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

L'art.33, D.L. 30 APRILE 2019, N.34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N.58 (c.d. Decreto Crescita), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". La nuova normativa di cui trattasi introduce pertanto il concetto del c.d. "valore medio pro capite" quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente.

Per forza di tale disposizione, le operazioni da compiere per definire il nuovo limite al trattamento accessorio così calcolato possono essere riassunte nei seguenti passaggi:

- stabilire il valore assoluto del fondo 2016 che è l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso il numero dei dipendenti sia diminuito rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018 (e sarà utilizzato soltanto in tale caso);
- determinare il valore assoluto dell'ammontare del trattamento accessorio del 2018;
- riconoscere il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020;

- dividere il trattamento accessorio del 2018 per il numero dei dipendenti al 31.12.2018 ( si determina così il valore medio pro-capite);
- salvo in caso di riduzione di personale per cui si farà riferimento al fondo 2016, dal 2019 in poi, si farà riferimento al valore medio pro-capite;

Considerato quanto sopra:

- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2023 ; con deliberazione G.C. N 7 del 24/01/2023 E G.C. N 27 del 03/03/2023 sono state definite le linee di indirizzo per la costituzione del fondo 2023;

- tra le risorse stabili escluse dal limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono state inserite, ai sensi dell'art. art. 67, comma 2, lettera a) e b) e del CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 79, comma, lettera b) e d) i seguenti importi:

249,60 €: PARI A € 83,20 per n. 3 dipendenti presenti al 31.12.2015

1.004,20 €: PARI A maggiori costi PEO per applicazione nuovi tabellari contrattuali

253,50 € :PARI A importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 - n. 3 dipendenti

609,05€ : PARI A maggiori costi posizioni economiche per applicazione nuovi tabellari contrattuali

In applicazione del citato D.Lg.vo 75/2017, le voci soggette al limite che compongono il fondo 2023 sono rimaste invariate ad esse sono state aggiunte le risorse stabili escluse dal limite art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e previste dall'art.67 comma 2 CCNL 21/05/2018 ) e del CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 79, comma, lettera b) e d nella seguente misura:

RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 D.LGS. 75/2017 E PREVISTE DALL'ART.67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018	
€ 83,20 per n. 3 dipendenti presenti al 31.12.2015	€ 249,60
maggiori costi PEO per applicazione nuovi tabellari contrattuali	€ 1.004,20
importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 - n. 3 dipendenti	€ 253,50
maggiori costi posizioni economiche per applicazione nuovi tabellari contrattuali	€ 609,05

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette al limite art.23 D.lgs 75/2017	17.066,81
Risorse stabili non soggette al limite art.23 D.lgs 75/2017	2.116,25
Risorse variabili	924,12
Residui anni precedenti	2,00
Totale	20.109,18

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

### Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 7.942,26 relative a:

Descrizione	Importo
CCNL 01/04/1999 art.15, c.1, lett. h) indennità ex VIII art.37, c.4, CCNL 06/07/1995	
CCNL 01/04/1999 art.15, c.1, lett. l) Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale ATA)	
CCNL 22/11/2022 art.80, c.1 primo periodo - costi differenziali progressioni economiche storiche	6.561,46
CCNL 31/03/1999 art. 7, c.7 Risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1 <sup>^</sup> , 2 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup> dell'area della vigilanza	
CCNL 22/11/2022 art.80, c.1 primo periodo - costi indennità di comparto	1.380,80
<b>TOTALE</b>	<b>7.942,26</b>

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 12.165,02, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di rischio	
Indennità di condizioni lavoro – CCNL 22 novembre 2022 – articolo 80 comma 2 lettera c)	0,00
Indennità servizio esterno – CCNL 22 novembre 2022 – articolo 80 comma 2 lettera f)	0,00
Indennità di maneggio valori	
Indennità specifiche responsabilità CCNL 22 novembre 2022 – articolo 80 comma 2 lettera e)	2.584,69
Indennità servizi esterni di vigilanza	
Maggiorazione orario notturno, festivo e festivo-notturno	
Premi correlate alla Performance individuale (40% del Totale destinato ai premi per la performance) CCNL 22 novembre 2022 – articolo 80 comma 2 lettera b)	6.706,23
Premi correlate alla Performance organizzativa (60% del Totale destinato ai premi per la performance) ) CCNL 22 novembre 2022 – articolo 80 comma 2 lettera a)	2.874,10
<b>TOTALE</b>	<b>12.165,02</b>

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate direttamente dal contratto integrativo	7.942,26
Somme regolate specificamente dal contratto integrativo	12.165,02
Destinazioni ancora da regolare	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>20.107,28</b>

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

voce non presente

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili ammontano ad € 19.183,16, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, reinquadramento) ammontano ad € 7.942,26. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

Tutte le altre indennità e i compensi incentivanti ammontanti complessivamente ad € 12.165,02, sono imputabili sulle disponibilità residue del fondo fisso e sul fondo variabile.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e pertanto nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):

Per l'anno 2023 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Differenza
Risorse stabili soggette al limite art.23 comma 2 D.lgs. 75/2017	17.066,81	17.066,81	0,00
Risorse stabili non soggette al limite art.23 comma 2 D.lgs. 75/2017 – art.67 comma 2 ccnl 21/05/2018	1.253,80	2.116,25	862,45
Risorse variabili	415,12	924,12	509,00
Residui anni precedenti	0,00	2,00	2,00
<b>Totale</b>	<b>18.735,73</b>	<b>20.109,19</b>	<b>1.373,46</b>
<b>Risorse destinate alle elevate qualificazioni ex posizioni organizzative</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione:

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate previste nell'ipotesi di contratto e i relativi oneri riflessi sono stati previsti negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2023, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica che il limite di spesa del Fondo risulta rispettato:

Il Fondo dell'anno 2023 risulta quantificato nel rispetto del D. Lg.vo 75/2017.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo:

Il totale del fondo del salario accessorio per il personale anno 2023 del Comune di Rorà, è stato determinato dall'Amministrazione con Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari n.118 del 06/07/2023. Il Revisore dei Conti con Verbale del 06/04/2023 prot 1467 ha espresso parere favorevole in merito alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023.

Sulla spesa complessiva derivante da tali atti è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. I provvedimenti sono esecutivi e la spesa derivante dalle diverse voci di destinazione del fondo risulta coperta nei seguenti capitoli di bilancio:

- Cap. 1023.1 Fondo produttività

**Conclusioni**

Si provvederà, come previsto dall'art.40 bis del D.Lgs. 165/2001, a pubblicare il CCDI definitivamente siglato e la presente relazione sul sito web del Comune, nella sezione trasparenza.

Rorà, li 16/11/2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

BERTINAT Claudia  
  
